

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4790 del 09/10/2020
Oggetto	società CAVE DUE TORRI Srl CF e P.I. 00552291205 sede legale in Comune di Monzuno, loc. Campolungo - Aggiornamento del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per l'impianto di gestione e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Monzuno, loc. Campolungo
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4898 del 07/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

**Oggetto:** Aggiornamento del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per l'impianto di gestione e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Monzuno, loc. Campolungo, e gestito dalla società CAVE DUE TORRI Srl CF e P.I. 00552291205 sede legale in Comune di Monzuno, loc. Campolungo

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone l'aggiornamento del provvedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA Determina n° 443 del 12/07/2017 e s.m<sup>2</sup>, rilasciata alla società CAVE DUE TORRI Srl in data 12/07/2017 dal SUAP Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. In particolare si modifica e sostituisce l'allegato B dell'AUA vigente, relativo alla gestione in comunicazione della matrice rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006, con il corrispondente allegato al presente atto.

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> DET-AMB-2018-5531 del 25/10/2018

2. Subordina la validità della presente modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nel documento "Allegato B" unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti della Determina n° 443 del 12/07/2017 e s.m., che dovrà essere allegata e conservata a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento alla società Cave Due Torri Srl, Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

L'impresa CAVE DUE TORRI SRL gestisce l'impianto in virtù dell'AUA rilasciata con Determina n° 443 del 12/07/2017, e successiva modifica non sostanziale DET-AMB-2018-5531 del 25/10/2018 adottata da ARPAE e successivamente rilasciata dal SUAP Unione dei comuni appennino Bolognese con Determina n° 1.025 del 31/10/2018.

La società Cave Due Torri Srl a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 28.03.2018 n. 69, non ha trasmesso l'aggiornamento nei 120 giorni come previsto dall'art. 6 del D.M. 69/2018. A seguito del rilascio della modifica non sostanziale DET-AMB-2018-5531 del 25/10/2018, la società ha inviato come da prescrizione planimetria gestionale eliminando la tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso), nella

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

rappresentazione grafica in quanto non di interesse commerciale.

Con nota con P.G. 19811/2019 confluita nella pratica SINADOC 35483/2018 è stato comunicato alla società la revisione dell'A.U.A. a seguito dell'entrata in vigore del DM 69/2018.

Si propone l'aggiornamento dell'A.U.A. e modifica l'allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale Determina n° 443 del 12/07/2017 e successive modifiche DET-AMB-2018-5531 del 25/10/2018<sup>3</sup>, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento, di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce aggiornamento.

Si conferma la scadenza di validità del provvedimento fissata al **12/07/2032**, per il presente aggiornamento non sono dovuti oneri tecnico-amministrativi ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 07/10/20

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali*<sup>4</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>3</sup> Sinadoc 14394/2018;

<sup>4</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**impianto CAVE DUE TORRI SRL Loc. Campolungo - Fraz. Vado - Monzuno (BO)**

### **ALLEGATO B**

**matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006  
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di  
rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo**

Aggiornamento dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti<sup>1</sup>, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 28.03.2018 n. 69.

Impresa **CAVE DUE TORRI SRL** - Codice Fiscale **02147420372** e P. Iva **00552291205** - Sede legale e impianto in **Loc. Campolungo - Fraz. Vado - Monzuno (BO)** - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R5 - Classe 4**.

#### **1. Motivazione**

Si provvede ad aggiornare il presente allegato B) e relativa tabella delle sole tipologie di rifiuti 7.1, 7.2 e 7.11 ammesse al recupero nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DM 69/2018, e come da comunicazione<sup>2</sup> inviata alla società CAVE DUE TORRI SRL.

#### **2. Localizzazione dell'attività e conformità agli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati**

L'attività è localizzata in area di tutela fluviale (Torrente Setta), disciplinata dall'art. 4.3 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.<sup>3</sup>, ed è stata autorizzata per la prima volta in data 30/10/2008<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

<sup>2</sup> con P.G. 19811/2019

<sup>3</sup> Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 modificato con successive delibere del C.P. n. 29 del 31/03/2009, n. 30 del 07/04/2009 e n. 15 del 04/04/2011.

<sup>4</sup> Con provvedimento del Comune di Monzuno, Prot. n. 2008/ 0014642 del 30/10/2008, valido fino al 29/05/2013.

L'art. 17 comma 1 "Classificazione delle aree idonee ai fini della localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2010 prescrive che il P.T.C.P., all'articolo 14.4, delle proprie norme di attuazione, provvede a elencare le aree non idonee e le aree parzialmente idonee alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi.

I combinati disposti dell'art. 14.4 commi 2 e 3 stabiliscono che la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui all'art. 4.3<sup>5</sup> delle norme di attuazione dello stesso P.T.C.P. che disciplina le fasce di tutela fluviale.

Tuttavia, sono ammissibili nelle fasce di tutela fluviale disciplinate dall'art. 4.3 del P.T.C.P. le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, purché effettuate presso impianti produttivi adibiti al trattamento di inerti, preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme e legittimati a tempo indefinito, ossia con atti di natura non transitoria.

Il P.T.C.P. è stato adottato in data 11/02/2003<sup>6</sup>, pertanto, da tale data sono applicate le norme prescrittive del P.T.C.P. adottato, in regime di salvaguardia.

L'impianto di lavorazione inerti naturali gestito da Cave Due Torri S.r.l., presso il sito in oggetto è preesistente alla data di adozione del PTCP.

La variante generale 2005 al Piano Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Monzuno, attualmente vigente, coerentemente al dettato dell'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Infraregionale Attività estrattive approvato dalla Provincia di Bologna per il decennio 2010-2012, prevede nella scheda di progetto del sito in oggetto<sup>7</sup> che qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, effettuabile in regime di dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), possa essere effettuato a condizione che vengano adottate misure mitigative degli impatti ambientali; inoltre, prevede che qualsiasi altro intervento da assoggettare al rilascio di permesso a costruire possa essere autorizzato dal Comune solo a fronte di un programma di sviluppo aziendale a medio termine che si concluda con lo smantellamento (con o senza trasferimento) dell'impianto stesso e con il riassetto ambientale dell'intera area del comparto.

---

<sup>5</sup> Norma prescrittiva del P.T.C.P.

<sup>6</sup> Con delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 11/02/2003

<sup>7</sup> Zona 2 Die "Campolongo" (Cava Due Torri S.r.l.)

Poiché, ad oggi, non risulta essere stata richiesta alcuna modifica dell'assetto dell'impianto di lavorazione inerti naturali e di rifiuti inerti non pericolosi, sia in termini di operazioni di manutenzione straordinaria che di ristrutturazioni che comportino il rilascio di un permesso a costruire, l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sulla base del vigente P.A.E. Comunale, è legittimato alla prosecuzione dell'attività alle medesime condizioni della previgente autorizzazione comunale ed iscrizione provinciale al registro delle imprese.

Pertanto, la localizzazione dell'impianto esistente risulta idonea in quanto compatibile con le norme del P.T.C.P. e del P.P.G.R.<sup>8</sup> vigenti.

Per quanto detto sopra ne deriva, tuttavia, che nessuna modifica dell'attività<sup>9</sup> attualmente iscritta al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti non pericolosi potrà essere accolta.

Si specifica che la modifica in oggetto del presente atto non rientra nelle attività sopra citate in quanto non incrementa i quantitativi ed inoltre non modifica le attività di recupero già autorizzate R5.

### 3. Attestazione

Si conferma alla società **CAVE DUE TORRI SRL**, l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **n. 6496/2016 del 12.04.2016**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

### 4. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) Al fine di ridurre l'impatto ambientale generato dai mezzi che attraversano l'abitato di Vado si prescrive che gli stessi procedono a bassa velocità e dotati di teloni copri carico.
- b) Le strade interessate dal transito dei mezzi pesanti con accesso all'impianto dovranno essere sottoposte a spazzamento da parte della società Cava Due Torri qualora ne ricorrano le condizioni.

---

<sup>8</sup> Piano provinciale Gestione rifiuti

<sup>9</sup> Aumento della capacità ricettiva, nuove attività di recupero, estensione areale dell'impianto, ecc...

- c) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti<sup>6</sup>:

			t/a
<b>OPERAZIONE RECUPERO ed ATTIVITA'</b>	<b>R5</b>	<b>RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI</b>	<b>14.500</b>
TIPOLOGIA	<b>7.1.3 a</b>	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER:101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301	
TIPOLOGIA	<b>7.2.3 d</b>	Rifiuti di rocce da cave autorizzate CER: 010408	
TIPOLOGIA	<b>7.11.3 c</b>	CER 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	

## 5. Tipologia 7.6

Dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per la tipologia 7.6 per le motivazioni date in premessa.

## 6. Operazione di recupero R5

- a) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

<sup>6</sup> Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

## 7. Condizione generale

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta al D.M. 05/02/1998.

## 8. Avvertenze

- a) Sulla base della localizzazione dell'impianto e di quanto disposto dagli strumenti urbanistici, come descritto al precedente punto 2, si avverte che eventuali potenziamenti della capacità ricettiva o ampliamenti areali relativi all'attività di recupero di rifiuti non potranno essere ammessi.
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente<sup>7</sup>, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>8</sup>: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **258,23 €** che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
  - denominazione e sede legale del richiedente;
  - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

<sup>8</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

- f) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>9</sup>;

## **9. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli**

Si comunica, ai fini dei controlli che la planimetria gestionale di riferimento è costituita dall'elaborato grafico ivi allegato TAV. 01 del dicembre 2018 - 12 dicembre 2018, tavola già aggiornata e priva della tipologia 7.6.

Documento redatto in data 07/10/2020

---

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**